CAMERA DEI DEPUTATI N. 2740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, ACIERNO, ALOI, AMATO, BENEDETTI, VALENTINI, BERGAMO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARMELO CARRARA, COLUCCI, CARDIELLO, CARLESI, CARUSO, CONTI, CUSCUNÀ, DI NARDO, DIVELLA, CASCIO, ERRIGO, FEI, FILOCAMO, FINO, FLORESTA, GALATI, GALEAZZI, GASTALDI, GUIDI, MALGIERI, MANZONI, MITOLO, CARLO PACE, PAGLIUCA, PAGLIUZZI, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PIVA, RALLO, SANTORI, SANZA, TRANTINO, TRINGALI, URSO, DI COMITE, LO PRESTI, SIMEONE, COLA, TASSONE

Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari

Presentata il 21 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La difficile situazione nella quale si trovano gli ex tecnici laureati delle università italiane, merita una soluzione urgente che affermi la certezza del diritto. Nelle università, infatti, i tecnici laureati che sin dall'inizio della loro carriera hanno svolto e svolgono attività di ricerca e di didattica (vedi il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articoli 50 e 52), devono essere definitivamente inseriti nel ruolo che loro compete per le attività svolte, in quanto considerati tra le categorie di precari docenti ammessi ai giudizi di idoneità a professore associato e riconfermati, di fatto e di diritto, come docenti precari anche dalla più recente legge sugli ordinamenti didattici delle università (legge n. 341 del 1990, articolo 16). Già da lungo tempo, i tecnici laureati degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati inquadrati, a domanda, nel ruolo dei

ricercatori confermati con l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, per cui la presente proposta di legge va a sanare una assurda discriminazione giuridica. Il problema riguarda meno di un centinaio di soggetti, tra tutte le università italiane, ed è relativo ai soli tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La legge sugli ordinamenti didattici, la n. 341 del 1990, all'articolo 16 prevede che nella dizione « ricercatori confermati » si intendano ricompresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica e scientifica, documentato da atti della facoltà (facendo esplicito riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Sul tema dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 c'è una nutrita giurisprudenza a favore dei tecnici laureati, sia da parte della Corte costituzionale che del TAR del Lazio (in particolare, si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 9-14 aprile 1986, n. 93 del 16 febbraio 1991 e la n. 412 del 21-29 ottobre 1992 e la sentenza n. 534 del 1992 del TAR del Lazio, III sezione). Di fatto, l'attuale attività dei tecnici laureati, ex articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, « residuo di quelli esistenti al 31 luglio 1980 », consiste nello svolgere funzioni di docenza, in quanto, quasi tutti, sono titolari di supplenze o di affidamenti e svolgono, altresì, attività di ricerca. Si tratta, quindi, di chiudere, una volta per tutte, una annosa vicenda di precariato nel mondo universitario, prevedendo il passaggio, a domanda degli interessati, dei tecnici laureati, di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, nel ruolo dei ricercatori confermati, con il mantenimento dell'anzianità maturata. È da rilevare che, poiché il numero degli aventi diritto è esiguo e gli stessi lasciano un posto di ruolo (di VIII se non già di IX o X livello), il passaggio nel ruolo dei ricercatori confermati non comporta aggravio nel bilancio dello Stato. I posti attualmente occupati che si renderanno liberi, saranno, consequenzialmente, soppressi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I tecnici laureati di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprovati da atti della facoltà presso cui svolgono attività didattica e scientifica, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati, conservando, ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità, maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda, deve essere presentata dagli interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al preside della facoltà presso cui svolgono attività didattica e scientifica.

3. Il provvedimento di inquadramento è emesso dal rettore dell'università.

4. I posti di tecnico laureato che si rendono vacanti in applicazione del disposto di cui alla presente legge sono soppressi.

DDL13-2740
Lire 500